

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA



**COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE**

**REOLAMENTO PER L'USO DELLA
PALESTRA COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERA N. 10 DEL 15/02/2011

ART. 1

La palestra comunale è destinata principalmente allo svolgimento di attività sportive.

Sono ammesse attività culturali e ricreative promosse o autorizzate all'Amministrazione Comunale, che non possano avere luogo in altri più idonei locali o attrezzature.

ART. 2

La palestra è affidata alla locale Scuola media per le attività sportive scolastiche previste dai competenti organi. Durante tali attività l'Amministrazione Comunale è sollevata dalle responsabilità ad esse inerenti.

ART. 3

La gestione degli impianti è assunta dall'Amministrazione Comunale, che potrà affidarla ad Associazioni, Società o Gruppi che ne facciano richiesta, secondo i criteri descritti nei seguenti articoli.

ART. 4

La direzione degli impianti è affidata al Sindaco o suo delegato, che avrà il compito di assicurare il funzionamento, d'intesa con i concessionari.

ART. 5

La cura dell'impianto (campo, spogliatoio, attrezzature, servizi, magazzino e quant'altro) è affidato al concessionario, che è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso non corretto delle attrezzature.

La persona individuata ai fini di tali responsabilità è il firmatario della domanda di concessione.

Le pulizie sono affidate di volta in volta oppure per interi periodi, dall'Amministrazione Comunale ai concessionari che si rendono disponibili. In mancanza di tale disponibilità è l'Amministrazione Comunale che si assume direttamente l'onere.

ART. 6

Tutti i concessionari sono tenuti a rispettare gli orari e le direttive scritte finalizzate all'uso corretto dell'impianto, pena la revoca della concessione d'uso.

ART. 7

L'uso della palestra è consentito a chi ne risulti concessionario dopo presentazione di relativa richiesta scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale. La richiesta presentata entro il primo del mese di settembre di ogni anno deve dichiarare l'orario settimanale di utilizzo ed il periodo d'uso.

E' compito dell'Amministrazione Comunale stilare un calendario d'uso che dovrà essere completato entro il 15 settembre. E' a cura dell'Amministrazione Comunale esporre presso la palestra un calendario di utilizzo aggiornato.

Per le attività sportive previste dal presente Regolamento, la palestra rimarrà aperta dal 16 settembre compreso al 15 giugno dell'anno successivo compreso.

Per attività che avranno luogo al di fuori di tale periodo, l'Amministrazione Comunale potrà stabilire delle condizioni anche diverse da quelle previste dal presente Regolamento. In ogni caso le attività di questo genere dovranno avere termine entro il 15 settembre.

Anche le scuole dell'obbligo che utilizzano l'impianto devono comunicare l'orario effettivo di utilizzo.

ART. 8

Le gare di campionato a cui partecipano i concessionari, previste nel sabato pomeriggio o nella domenica, hanno la priorità sulle altre eventuali attività, se comunicate all'Amministrazione Comunale almeno dieci giorni prima dell'evento. A parità di condizioni, l'uso per tali gare viene accordato al concessionario che per primo ha presentato la richiesta d'uso.

ART. 9

Nella collocazione delle ore di utilizzo sono favoriti, a parità di condizioni, gli impegni delle scuole dell'obbligo previsti dai competenti organi.

I richiedenti, che per statuto non hanno scopo di lucro, che operano nel territorio comunale e che garantiscono un periodo di utilizzo continuativo (almeno quattro mesi ininterrotti), sono favoriti ai fini della scelta dell'orario e del pagamento del canone previsto quale rimborso spese.

ART. 10

Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale promuovere un orario di utilizzo che non preveda interruzioni d'uso, al fine di evitare sprechi.

Il periodo minimo di utilizzo è di un'ora.

ART. 11

Ogni concessionario potrà recedere dall'uso, comunicando tale intenzione in forma scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale.

ART. 12

Gli impianti in parola potranno essere concessi inoltre anche su richieste scritte presentate almeno dieci giorni prima della data di inizio dell'uso. Il concessionario in questo caso non potrà usufruire dei benefici previsti dall'uso continuativo, e l'orario non dovrà costituire pregiudizio per le attività precedentemente concesse.

ART. 13

L'autorizzazione all'uso degli impianti potrà essere revocata in qualunque momento dal Sindaco per ragioni di ordine pubblico, e quando venga comunque violato il presente Regolamento, ed ogni altra disposizione impartita a tutela del patrimonio comunale o per impellenti ed impreviste esigenze di carattere amministrativo o sociale.

ART. 14

L'accesso alla palestra è consentito solo a coloro che sono muniti di adeguata tenuta ginnica e di idonee e pulite scarpe da ginnastica.

ART. 15

L'accesso ai magazzini ed ai quadri di comando, il monitoraggio e lo smontaggio di attrezzature, la predisposizione dell'attrezzatura per l'utilizzo del pannello segnapunti e della relativa attrezzatura, sono consentiti solo alla persona segnalata dal concessionario ed espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Detta persona rimane responsabile per tutti i danni provocati da un uso non corretto delle strutture, delle attrezzature e degli impianti utilizzati.

ART. 16

L'uso della palestra è concesso gratuitamente alle locali scuole dell'obbligo per le attività sportive didattiche.

Per gli altri concessionari è previsto un rimborso spese tariffato che sarà stabilito di anno in anno.

L'Amministrazione comunale si assume il compito di comunicare le variazioni di tale tariffario a tutti i concessionari.

ART. 17

La riscossione del rimborso spese è affidata al servizio economato, che provvede a recapitare il bollettino con l'importo da versare sul conto corrente intestato alla Tesoreria del Comune. Ai fini del pagamento fa fede l'orario ufficiale concordato.

Potranno essere detratte ai fini del pagamento le ore di cui venga comunicata disdetta scritta almeno dieci giorni prima della data di utilizzo. I concessionari che prevedono di utilizzare i benefici dell'uso continuativo, sono tenuti a pagare anticipatamente l'ammontare relativo ai primi quattro mesi di utilizzo.

Per tutti gli altri periodi è previsto il pagamento con cadenza bimestrale delle ore previste nel calendario e non disdetta, o al termine del periodo di uso, se inferiore ai due mesi.

ART. 18

Il mancato pagamento del rimborso spese entro sessanta giorni dalla data di recapito del bollettino, potrà provocare la revoca della concessione oltre alla riscossione coatta.

ART. 19

I concessionari sono direttamente responsabili verso il Comune di ogni danno provocato dai medesimi agli impianti, alle attrezzature o ai servizi, con qualsiasi azione od omissione, sia dolosa che colposa, anche provocati da squadre ospiti.

I concessionari sono altresì responsabili di danni provocati dalla presenza e dal comportamento di pubblico durante qualsiasi attività ad ingresso libero o a pagamento. Rimane l'obbligo ai concessionari di vigilare sull'uso corretto delle attrezzature e di custodirle durante tutto il periodo a loro concesso.

ART. 20

I concessionari sono tenuti ad assolvere ogni incombenza ed onere, nessuno escluso, relativi alle manifestazioni che prevedono la presenza di pubblico, è richiesta la presentazione di copia della domanda inoltrata agli organi competenti in materia di ordine pubblico e norme di sicurezza.

ART. 21

Ogni concessionario dovrà procedere al termine di ogni manifestazione o comunque in chiusura di ogni singola attività, al ripristino dell'ordine delle attrezzature e degli impianti ed alla pulizia degli stessi.

ART. 22

I concessionari dovranno prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti che saranno necessari al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti e delle attrezzature, e dovranno inoltre informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale.

ART. 23

Il Comune non risponde in modo alcuno degli effetti d'uso, degli effetti personali e dei valori lasciati nell'impianto.

ART. 24

La concessione della pubblicità interna, fonica e visiva, tanto a carattere temporaneo che permanente, e per qualsiasi manifestazione, rimane di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, a norma di legge.

Nessuna forma di pubblicità può essere seguita senza la preventiva richiesta scritta e susseguente autorizzazione.

ART. 25

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Amministrazione Comunale, qualora l'impianto o parte di esso, dovesse rendersi impraticabile per causa di forza maggiore.

Qualora l'impianto si rendesse impraticabile per ragioni varie (lavori di manutenzione, sistemazione, ecc.), l'Amministrazione Comunale può sospenderne l'uso, possibilmente con preavviso scritto ai concessionari.

ART. 26

Nell'intero impianto non sono consentiti la vendita ed il consumo di bevande alcoliche, né il consumo di cibi e vivande, né la loro somministrazione, anche se provenienti dall'esterno. Eventuali deroghe in casi particolari possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale.

E' tassativamente vietato fumare nell'intero edificio.

ART. 27

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, decide l'Amministrazione Comunale, sentite le eventuali parti interessate.



TARIFFARIO

Manifestazioni organizzate da <i>Ass./Gruppi locali</i>	€ 110,00/g
Manifestazioni organizzate da <i>Ass./Gruppi esterni</i>	€ 160,00/g
Attività sportive continuative: nei mesi di settembre, ottobre aprile/giugno:	
<i>gruppi locali</i>	€ 6,00/ora **
<i>gruppi esterni</i>	€ 10,00/ora **
nei mesi di novembre/marzo:	
<i>gruppi locali</i>	€ 10,00/ora
<i>gruppi esterni</i>	€ 20,00/ora
Altri casi:	
<i>gruppi locali</i>	€ 15,00/ora
<i>gruppi esterni</i>	€ 28,00/ora

** : per giorno si intende il giorno solare dalle ore 0.00 alle ore 24.00

